

Bruxelles, 16.2.2016
COM(2016) 68 final

2016/0040 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'Unione europea ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. La Repubblica di Moldova ha chiesto di aderire alla convenzione il 17 luglio 2013 e con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014² il comitato misto della convenzione ha stabilito che la Repubblica di Moldova doveva essere invitata ad aderire alla convenzione.

L'Unione europea e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra³, dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo II, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. La posizione che l'Unione europea adotterà in seno al sottocomitato doganale deve essere stabilita dal Consiglio.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

• **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.

³ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Gli Stati membri dell'Unione europea sono stati informati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi il 30 settembre 2015.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stato necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("l'accordo"), riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa ("protocollo II").
- (2) La maggior parte delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono applicate in via provvisoria dal 1° settembre 2014.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
- (4) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014³, il comitato misto della convenzione ha stabilito che la Repubblica di Moldova deve essere invitata ad aderire alla convenzione.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.
- (6) L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il sottocomitato doganale istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che

¹ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

³ GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.

sostituisca il protocollo II con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

- (7) La posizione dell'Unione in sede di sottocomitato doganale dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del sottocomitato doganale è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente